



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione di “Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri”, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Salame S. Angelo”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 944 della Commissione del 25 settembre 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Salame S. Angelo IGP”;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto del 19 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 27 marzo 2012, con il quale l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri", con sede a Palermo, Via G. Marinuzzi n. 3, è stato designato quale autorità pubblica per la denominazione "Salame S. Angelo IGP";

Vista la comunicazione prot. n. 45803 del 20 settembre 2017, con la quale la regione Siciliana ha confermato "Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri", quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta "Salame S. Angelo";

Considerato che il 10 novembre 2017 l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per denominazione "Salame S. Angelo IGP", nonché il relativo tariffario;

Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegato il tariffario, è stato trasmesso alla Regione Siciliana con nota prot. n. 16774 del 10 novembre 2017, al fine di acquisire un parere di competenza;

Considerato che la Regione sopra citata, interessata, non ha trasmesso osservazioni in merito;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare la suddetta Struttura ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione "Salame S. Angelo IGP";

DECRETA

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

1.L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" con sede a Palermo, Via G. Marinuzzi n. 3 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Salame S. Angelo" registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 944 della Commissione del 25 settembre 2008.

Articolo 2



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione "Salame S. Angelo IGP" presentati dall'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri", sono approvati.

Articolo 3

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali che sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4

(Durata del provvedimento)

1. La designazione, di cui all'art 1, ha durata triennale e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

(Vigilanza)

L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

(Obblighi di comunicazione)

1. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri” comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
2. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Salame S. Angelo IGP” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di “Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)